

Linee Guida Importazione di prodotti biologici da Paesi terzi nell'Unione Europea in accordo all'art 19 del Reg. 1235/2008

Tutti i prodotti provenienti da Paesi terzi ed etichettati come biologici devono essere conformi a norme rigorose che coprono tutte le fasi della produzione e della trasformazione. Nell'Unione Europea (UE) le norme fondamentali che regolano la produzione biologica, la trasformazione, l'esportazione e l'importazioni sono stabilite dal Reg. (CE) n. 834/07 e successivi regolamenti di attuazione.

- I prodotti biologici all'interno dell'Unione Europea possono circolare liberamente in tutti gli Stati membri, a condizione che siano stati prodotti, trasformati o importati in conformità con il Reg. (CE) n. 834/07 e successivi regolamenti di attuazione.
- La Commissione Europea ha riconosciuto che un certo numero di Paesi terzi ha adottato norme di produzione e sistemi di controllo equivalenti a quelli in vigore all'interno dell'EU secondo l'art. 32 del Reg. (CE) n. 834/07. Questi Paesi e i relativi prodotti sono elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08. I prodotti riconosciuti provenienti da questi Paesi, a condizione che essi siano stati esaminati e certificati da uno degli organismi di controllo riconosciuti, possono essere introdotti liberamente nell'UE e commercializzati come biologici.
- La Commissione Europea pubblicherà una lista di organismi di controllo riconosciuti che operano nei Paesi terzi, ai sensi dell'art. 32 e 33 del Reg. (CE) n. 834/07. La realizzazione e il processo di approvazione di tale lista è iniziata il 01/01/2009. Nessun organismo di controllo operante nei Paesi terzi è stato ancora approvato dalla Commissione Europea.
- In maniera transitoria i prodotti provenienti da tutti gli altri Paesi terzi ad eccezione di quelli elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08, possono essere introdotti nella UE e etichettati come biologici solo previa autorizzazione dell'autorità competente in accordo con quanto riportato nell'articolo 19 del Reg. (CE) n. 1235/08.

Guida per gli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi

Fase 1 - Registrazione e ispezione dell'importatore nel paese comunitario

È necessario notificare la propria attività presso l'autorità comunitaria competente e dimostrare la conformità della propria attività alle condizioni stabilite dal Reg. (CE) n. 834/07, e successivi regolamenti di attuazione, sulla base di una ispezione da parte di un organismo di controllo riconosciuto. Contattare l'autorità competente per ottenere ulteriori informazioni (per l'Italia: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ufficio Agricoltura Biologica)

Fase 2 - Importazione da Paese terzo elencato nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08 o da Paese diverso?

A. Importazioni da Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione Europea per l'esportazione di prodotti biologici: elenco dei Paesi terzi

La Commissione Europea ha riconosciuto che le norme di produzione biologica e i sistemi di controllo adottati da alcuni Paesi terzi sono equivalenti a quelle in vigore all'interno dell'Unione Europea. Questi Paesi, i prodotti e gli organismi o autorità di controllo, rilascianti i certificati di ispezione, sono elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/2008 e successive modifiche.

Le importazioni di prodotti biologici, provenienti da tali Paesi, all'interno della UE sono consentite senza previa approvazione da parte dell'autorità competente a condizione che ciascuna partita del prodotto importato sia accompagnato da un certificato di controllo conformemente all'allegato V del

Reg. (CE) n. 1235/2008 rilasciato da uno degli organismi di controllo riconosciuti o dalle autorità di controllo del Paese terzo, di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1235/2008 e successive modifiche. In tal caso non è necessario la presentazione della “Richiesta di autorizzazione all’importazione di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08”.

B. Importazioni da Paesi terzi che non sono riconosciuti dalla Commissione Europea per l’esportazione di prodotti biologici: autorizzazione all’importazione.

Fino al 1 gennaio 2013 gli importatori possono commercializzare, all’interno dell’UE, prodotti biologici provenienti da Paesi terzi non elencati nell’allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08 e successive modifiche a condizione che abbiano ottenuto una autorizzazione da parte dell’Autorità Competente nello Stato Membro. Le norme che regolano l’importazione da tali Paesi sono riportate all’art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08.

Prima che venga concessa l’autorizzazione l’importatore deve dimostrare all’Autorità Competente che:

- I prodotti oggetto dell’importazione sono stati ottenuti nel rispetto di norme di produzione equivalenti a quelle stabilite dal Titolo III e IV del Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche;
- Gli operatori del Paese terzo sono stati sottoposti a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle previste dal Titolo V del Reg. (CE) n. 834/07, e successive modifiche, e che le misure di controllo sono state permanentemente ed effettivamente applicate.

Per richiedere una autorizzazione è necessario completare il modulo “Richiesta di autorizzazione all’importazione di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08”. L’autorizzazione ha una validità massima di 12 mesi.

Fase 3 – Certificato di ispezione per l’importazione di prodotti biologici (Allegato V del Reg. (CE) n. 1235/08)

Prima che un prodotto biologico, importato da Paesi terzi, possa liberamente circolare all’interno dell’UE è necessario che le autorità doganali dello Stato membro importatore approvi un certificato di controllo per l’importazione di prodotti biologici. Il certificato di controllo deve essere redatto dall’organismo di controllo nel Paese terzo, accompagna la merce e deve essere presentato prima dell’immissione in libera circolazione dei prodotti.

L’autorità doganale, prima di approvare tale certificato, effettua un controllo documentale e verifica che l’autorizzazione per l’importazione di prodotti biologici sia stata rilasciata; per tale motivo è importante richiedere l’autorizzazione di cui sopra con dovuto anticipo.

Compilazione della “richiesta di autorizzazione all’importazione di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08”

- Il modulo di richiesta di autorizzazione deve essere compilato usando idoneo software o in stampatello usando e inchiostro nero;
- Tutte le richieste devono recare la firma in originale.
- Le richieste inviate a mezzo fax o via e-mail non saranno accettate.
- Si può richiedere l’autorizzazione per l’importazione di più di un prodotto su uno stesso modulo di domanda, TUTTAVIA
 - per ogni Paese terzo da cui si effettua l’importazione deve essere compilato un modulo separato.
 - per ogni esportatore deve essere compilato un modulo separato.

- Le richieste non saranno esaminate finché tutte le informazioni necessarie non saranno fornite in forma scritta. La richiesta deve essere presentata dopo che siano stati ottenuti tutti i documenti di supporto. Le richieste incomplete saranno rifiutate. Il richiedente ha la responsabilità di fornire tutti i dettagli richiesti e la documentazione di supporto.
- Il richiedente ha la responsabilità di fornire tutte le informazioni richieste e la documentazione di supporto.
- **IMPORTANTE:** Al termine della compilazione elettronica inoltrare la richiesta di autorizzazione utilizzando esclusivamente il tasto “invia modulo” situato in alto a destra. Tale inoltro ha il solo scopo di garantire una migliore gestione delle informazioni relative alle importazioni e non sostituisce l’invio della documentazione cartacea, con firme originali, necessaria all’avvio del procedimento amministrativo.

SEZIONE 1 – Informazioni dell’importatore

Questa sezione deve essere completata con le informazioni relative all’operatore che vuole richiedere l’autorizzazione ad importare prodotti biologici all’interno dell’UE.

Punto 1

È necessario fornire le informazioni relative a:

- Nome dell’importatore;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale;
- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l’autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale, della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

Punto 2

Al fine di importare prodotti all’interno dell’UE e di commercializzarli come biologici gli importatori devono aver notificato la propria attività ad uno degli organismi di controllo approvati.

È necessario fornire le seguenti informazioni:

- Il nome dell’organismo di controllo;
- Il numero di registrazione dell’importatore all’organismo di controllo.

SEZIONE 2 – Informazioni relative al prodotto da importare

In questa sezione è necessario fornire informazioni relative al prodotto/i biologico/i che si desidera importare.

Punto 3

Indicare il nome del Paese terzo da cui il prodotto biologico sarà importato. Per ogni Paese terzo da cui si vogliono importare prodotti biologici dovrà essere presentata una richiesta separata.

È necessario indicare, inoltre, il punto di entrata doganale, attraverso il quale si intende immettere in libera pratica il prodotto importato, ed il centro di ricevimento in diretta connessione con tale punto di entrata, scelto tra quelli riportati nella sezione D della notifica di attività con metodo biologico. In caso di più punti di entrata, e relativi centri di ricevimento, è necessario indicare i dettagli di ciascuno di essi in un documento allegato, in tal caso è necessario barrare la relativa casella.

Punto 4

- Elencare il/i prodotto/i da importare nella colonna “descrizione del prodotto”. È necessario fornire tutti i dettagli del prodotto. Per esempio non è sufficiente scrivere "spezie ed erbe varie" ma è necessario indicare la denominazione di ciascuna erba e spezia per esempio: basilico, aneto, prezzemolo, cardamomo. Non è consentito usare il nome con il quale il prodotto viene commercializzato ma piuttosto la descrizione accurata del prodotto. Ad

esempio non è consentito riportare “corn flakes tradizionali della nonna” ma è necessario indicare “fiocchi di mais tostato”;

- Solo per i prodotti agricoli non trasformati è necessario indicare il nome scientifico della specie nella colonna “nome scientifico”;
- Nella colonna “codice NC” è necessario indicare il corrispondente codice. Ulteriore assistenza può essere richiesta all’autorità doganale.
- Nella colonna “In Conversione (C) / Biologico (B)” si deve indicare lo status del prodotto. Se il periodo di conversione è trascorso e l’organismo di controllo nel Paese terzo indica sul suo certificato che il prodotto è completamente biologico, sarà necessario indicare il simbolo “B”. Se il prodotto è ancora in fase di conversione è necessario usare il simbolo “C”. In entrambi i casi indicare il mese e l’anno in cui il periodo di conversione ha avuto inizio.
- Nella colonna “quantità annuale stimata (Specificare unità SI: kg o l)” è necessario indicare una stima dei quantitativi di ogni prodotto che si prevede di importare ogni anno. È necessario specificare anche l’unità di misura del Sistema Internazionale in cui sono indicati i quantitativi (kg, l).

Se si desidera importare un prodotto trasformato, e/o composto da più ingredienti, è necessario fornire le informazioni circa la sua composizione nell’apposito “allegato A” del modulo di richiesta di autorizzazione. In tal caso è necessario barrare la relativa casella ed usare un allegato A per ogni prodotto accludendo, a ciascuno, l’etichetta del prodotto stesso.

SEZIONE 3 – Informazioni dell’esportatore nel paese terzo

In questa sezione è necessario indicare le informazioni relative all’operatore che esporta il prodotto biologico.

Punto 5

È necessario fornire le informazioni relative a:

- Nome dell’esportatore;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale ed il Paese terzo;
- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l’autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale, della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

Punto 6

È necessario fornire le informazioni relative a:

- Il nome dell’organismo di controllo dell’esportatore;
- La data dell’ultima ispezione dell’esportatore;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale ed il Paese terzo;
- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l’autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale, della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

È necessario allegare alla richiesta di autorizzazione:

- la conferma, emessa da un organismo terzo, relativa alla coerenza dell’organismo di controllo con i requisiti richiesti dalle norme ISO 65/EN 45011;
- una relazione dell’organismo di controllo dell’esportatore riguardante le modalità utilizzate per valutare l’equivalenza della certificazione in possesso dei fornitori rispetto a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/07 e successivi regolamenti di attuazione. Questo punto è di particolare rilevanza se sono coinvolti diversi organismi di controllo nel Paese terzo.

Punto 7

Da compilare solo se l'organismo di controllo che rilascia i certificati di ispezione è diverso da quello riportato nella domanda 6. Solo in questo caso è necessario fornire le seguenti informazioni:

- Nome dell'organismo certificatore dell'esportatore;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale e il Paese terzo;
- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l'autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale, della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

Se l'organismo di certificazione coincide con l'organismo di controllo (l'organismo indicato nella risposta alla domanda n. 6) barrare la casella "Non applicabile".

SEZIONE 4 – Informazioni dell'operatore che effettua l'ultima operazione di preparazione nel paese terzo

In accordo con l'articolo 2 del Reg. (CE) n. 834/07, con il termine "*preparazione*" ci si riferisce alle "*operazioni di conservazione e/o trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologica*". In questa sezione è necessario fornire dettagli sull'operatore che effettua l'ultima operazione di preparazione che, generalmente, è colui che confeziona ed etichetta il prodotto. Se tale operatore coincide con l'esportatore è sufficiente barrare la casella corrispondente senza compilare la sezione 4.

Punto 8

È necessario fornire le seguenti informazioni:

- Nome dell'ultimo operatore nel Paese terzo;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale, e il Paese terzo;
- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l'autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

Punto 9

È necessario fornire le seguenti informazioni:

- Il nome dell'organismo di controllo dell'ultimo operatore (se quest'ultimo non coincide con l'esportatore);
- La data dell'ultima ispezione dell'ultimo operatore.

Se l'organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione coincide con quello dell'esportatore è necessario barrare la casella corrispondente.

Allegare alla richiesta di autorizzazione una conferma, emessa da un organismo terzo, relativa alla coerenza dell'organismo di controllo con i requisiti richiesti dalle norme ISO 65/EN 45011.

SEZIONE 5 – Informazioni sulla preparazione/trasformazione e unità di produzione agricola nel Paese terzo

Verificare se più di tre imprese di preparazione/trasformazione e/o più di cinque aziende agricole del Paese terzo sono coinvolte nella produzione e/o trasformazione dei prodotti biologici che si desidera importare nell'UE. In tal caso non è necessario rispondere alle domande 10 e 12 ed è necessario allegare un diagramma di flusso (vedi esempio in calce) in cui siano riportate le informazioni necessarie e indicato il flusso di prodotto dalla produzione agricola per l'esportazione.

Punto 10

Da compilare solo nei casi in cui **NON** è allegato un diagramma di flusso. In tal caso, e se i prodotti sono trasformati o preparati in qualche modo (incluso l'imballaggio e/o l'etichettatura), è necessario compilare questa sezione con le informazioni richieste.

La sezione è divisa in box (A, B e C) in modo da poter indicare le informazioni relative a più di una unità di preparazione/trasformazione.

- Nella colonna “nome e indirizzo” devono essere indicate le informazioni dell'impianto, o dell'unità di produzione, in cui il prodotto viene preparato o lavorato. Indicare l'indirizzo completo.
- Nella colonna “Paese terzo” deve essere indicato il Paese terzo in cui l'impianto, o l'unità di produzione, è localizzato.
- Nella colonna “data dell'ultima ispezione” deve essere indicata la data in cui l'organismo di controllo del Paese terzo ha effettuato l'ultima ispezione dell'operatore.
- Nel riquadro “tipo di preparazione” deve essere specificato il processo di preparazione, e i prodotti ottenuti, nell'impianto o unità di produzione in questione.
- Nel riquadro “organismo di controllo” deve essere indicato l'organismo di controllo dell'impianto in questione. Se l'organismo di ispezione per le unità di preparazione/trasformazione è lo stesso dell'esportatore è necessario barrare la casella corrispondente e non è obbligatorio fornire ulteriori informazioni. In tutti gli altri casi è necessario indicare il nome e l'indirizzo completo dell'organismo di controllo nonché allegare le prova della sua conformità alle norme ISO 65/EN 45011. È necessario allegare, inoltre, la conferma o il certificato di accreditamento dell'organismo, se disponibile.

Allegare le copie dei certificati rilasciati dall'organismo di controllo del Paese terzo per le diverse unità di preparazione/lavorazione.

Punto 11

È necessario individuare eventuali differenze tra le norme di produzione e le misure di controllo adottate nel paese terzo, riguardanti i processi di preparazione/trasformazione, rispetto alle disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 834/07, e relativi regolamenti di applicazione. Tali differenze, se esistenti, devono essere elencate in un allegato che potrebbe essere redatto con l'aiuto dell'organismo di controllo dell'esportatore.

Punto 12

Da compilare solo nei casi in cui **NON** è allegato un diagramma di flusso. In tal caso è necessario compilare questa sezione con le informazioni richieste ricordando che una unità agricola può essere un'azienda agricola o un piccolo raggruppamento di agricoltori e che le informazioni devono essere fornite anche se la richiesta è relativa ad un prodotto trasformato.

La sezione è divisa in maniera da poter raccogliere informazioni dettagliate su più aziende (fino a cinque).

- Nella colonna “nome e indirizzo” devono essere indicate le informazioni relative alle unità in cui ogni singolo prodotto è stato ottenuto/coltivato. Il nome deve essere quello effettivo dell'azienda, della società che la possiede o dell'attuale produttore, in funzione delle circostanze. È indispensabile indicare l'indirizzo completo e il Paese terzo in cui l'unità è localizzata.
- Nella colonna “superfici biologiche e convenzionali” deve essere indicata la superficie aziendale che è certificata per la produzione biologica e quella che è gestita convenzionalmente. È necessario indicare anche le aree in conversione. Indicare l'area in ettari.
- Alla colonna “inizio del periodo di conversione” deve essere indicata la data in cui è iniziato il periodo di conversione. Tutti i terreni destinati alla produzione biologica devono essere stati sottoposti ad un periodo di conversione e la lunghezza di tale periodo varia a seconda del prodotto e delle peculiari circostanze; di solito è di due anni prima della semina, per le colture annuali, e tre anni prima del raccolto per le colture perenni. Qualora l'organismo di

controllo abbia riconosciuto un periodo di conversione inferiore sarà necessario allegare una relazione riportante le motivazioni di tale riduzione.

- Nel riquadro “data della prima ispezione” è necessario indicare la data in cui l’organismo di controllo del Paese terzo ha effettuato la prima ispezione all’operatore. Se la prima ispezione è stata effettuata da un organismo di controllo diverso da quello attualmente scelto, e precedentemente indicato, dall’operatore è necessario indicare il nome del diverso organismo di controllo che ha svolto la prima ispezione.
- Alla richiesta “data dell’ultima ispezione” è necessario fornire i dati relativi alla data in cui l’organismo di controllo del Paese terzo ha effettuato l’ultima ispezione dell’operatore.
- Nel riquadro “prodotto/status” è necessario elencare tutti i prodotti che l’operatore produce, includendo anche l’indicazione del loro status (convenzionali, in conversione o biologici). È obbligatorio riportare tutti i prodotti e non solo quelli che si desidera importare;
- Nella colonna “organismo di controllo” è necessario indicare l’organismo di controllo della particolare unità di produzione che si sta descrivendo. Se l’organismo di ispezione per le unità di preparazione/lavorazione è lo stesso dell’esportatore è necessario barrare la casella corrispondente e non è obbligatorio fornire ulteriori informazioni. In tutti gli altri casi è necessario indicare il nome e l’indirizzo completo dell’organismo di controllo nonché allegare le prova della sua conformità alle norme ISO 65/EN 45011. È necessario allegare, inoltre, la conferma o il certificato di accreditamento dell’organismo, se disponibile.

Allegare le copie dei certificati rilasciati dall’organismo di controllo del paese terzo per le singole unità di produzione.

Punto 13

Se la produzione delle merci che si desidera importare è svolta da cooperative, gruppi di coltivatori o coltivatori a contratto, è necessario barrare la casella corrispondente e compilare l’allegato B.

È necessario, inoltre, individuare eventuali differenze tra le norme di produzione e misure di controllo in agricoltura biologica stabilite del Reg. (CE) n. 834/07, e relativi regolamenti di applicazione, e le norme vigenti nel Paese terzo. Tali differenze, se esistenti, devono essere elencate in un allegato che potrebbe essere redatto con l’aiuto dell’organismo di controllo dell’esportatore.

SEZIONE 6 – Documentazione di supporto

Punto 14

Indicare quali sono i rapporti di ispezione disponibili in caso di richiesta da parte dell’autorità competente.

SEZIONE 7 – Dichiarazioni

Dopo aver letto le linee guida e dopo aver compilato la “Richiesta di autorizzazione all’importazione di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08” per le parti di propria competenza, l’importatore deve inviare il modulo **non firmato** a mezzo posta, e-mail o fax, all’organismo di controllo dell’esportatore.

Tale organismo di controllo deve firmare e datare le dichiarazioni della sezione 7.1, timbrare o firmare tutte le pagine del modulo nelle corrispondenti caselle (dicitura “timbro o firma dell’organismo di controllo per l’esportatore”) e re-inviare il modulo in originale (non fotocopia) all’importatore dello Stato membro. Quest’ultimo deve firmare e datare le dichiarazioni della parte 7.2, allegare tutta la documentazione di supporto e inviare il modulo di richiesta e la documentazione relativa alle autorità competenti (in Italia: MiPAAF - Ufficio Agricoltura Biologica - Via XX settembre, 20 – 00187 Roma).

È consigliabile conservare una copia della richiesta inviata per ogni riferimento futuro.

Completare l’allegato A per i prodotti multi-ingrediente

L'allegato A deve essere compilato solo se la richiesta si riferisce all'importazione di prodotti contenenti più di un ingrediente e per ciascun prodotto multi-ingrediente che si desidera importare deve essere compilato un allegato A.

Nella richiesta "nome del prodotto" non deve essere indicato il nome con il quale il prodotto viene commercializzato, piuttosto deve essere riportata una descrizione della composizione del prodotto. Ad esempio, "corn flakes tradizionali della nonna" deve riportato come fiocchi di mais tostato.

Nella compilazione della tabella è necessario ricordare che gli "ingredienti agricoli biologici" sono gli ingredienti di origine agricola ed ottenuti nel rispetto delle norme previste per l'agricoltura biologica (Reg. (CE) n. 834/07 e successivi regolamenti di attuazione);

- Nella colonna "nome degli ingredienti" vanno indicati i nomi degli ingredienti appartenenti alle categorie indicate nella corrispondente prima colonna ("ingredienti agricoli biologici", "ingredienti agricoli non-biologici", "prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati")
- Nella terza colonna "% in peso" è necessario indicare la percentuale in peso al momento della trasformazione, di ciascuno degli ingredienti elencati nella seconda colonna;

È necessario allegare l'etichetta del prodotto allo schema dell'allegato A per ogni prodotto multi-ingrediente.

Completare l'allegato B – gruppi di produttori

Il presente allegato deve essere completato solo se piccoli gruppi di produttori sono coinvolti nella produzione agricola. Se più di un gruppo di produttori è coinvolto, è necessario fornire una scheda per ogni gruppo. Può essere utile contattare l'organismo di controllo nel paese terzo per ottenere le necessarie informazioni.

Punto 15

Specificare il tipo di gruppo. Barrare la casella corrispondente o fornire una spiegazione dettagliata. Indicare il numero di piccoli agricoltori del gruppo alla data di ispezione.

Punto 16

La domanda 16 copre diversi aspetti di un cosiddetto sistema di controllo interno (SCI) qualora un gruppo di produttori sia coinvolto nel processo produttivo. Pre-requisito è che tutti i produttori siano stati ispezionati da un organismo di controllo o che sia stato introdotto e implementato nel gruppo di produttori un sistema di controllo interno. La tipica documentazione di un sistema di controllo interno è costituita dai contratti stipulati tra ciascun agricoltore e il gruppo, la descrizione di tutte le aziende che producono biologicamente all'interno della cooperativa, i rapporti di ispezione interna e una documentazione della rete interna di sanzioni che sono applicate alle aziende agricole che non soddisfano totalmente i requisiti richiesti.

Tutte le piccole aziende agricole devono essere internamente controllate almeno una volta all'anno. L'organismo di controllo esterno valuta la documentazione e l'efficacia di questo sistema, quindi seleziona un campione di aziende per l'ispezione. L'estensione del campione ispezionato (numero di aziende) dipende, tra l'altro, dalla qualità del controllo interno.

Barrare la casella corrispondente; se si barra "si" è necessario fornire un riferimento del numero di pagina dell'ultimo rapporto di ispezione esterna. Questo rapporto deve essere disponibile su richiesta dell'autorità competente prima del parere finale circa la richiesta presentata.

Punto 17

Specificare il numero e la percentuale di piccoli agricoltori ispezionati esternamente alla data dell'ultima ispezione.

Barrare la casella corrispondente; se si barra "si" è necessario fornire un riferimento del numero di pagina dell'ultimo rapporto di ispezione esterna. Questo rapporto deve essere disponibile su richiesta dell'autorità competente prima del parere finale circa la richiesta presentata.

Esempio di schema di flusso:

